

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 2 DEL 18 GENNAIO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE**

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio sito il [modello "SA - ST"](#) per il "Saldo e stralcio" dei carichi affidati all'Agente della riscossione per i contribuenti che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica

Pagina 5

- **DICHIARAZIONE D'INTENTO**

Gli esportatori abituali devono inviare le dichiarazioni d'intento per il 2019. Gli adempimenti che gravano su entrambi gli operatori coinvolti nell'operazione restano sostanzialmente invariati anche per quest'anno.

Pagina 9

- **IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2019**

I possessori di autoveicoli con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2018, devono versare entro il prossimo 31 gennaio l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "superbollo").

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **COMUNICAZIONE ENEA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE**

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Pagina 17

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 21.01.2019 AL 01.02.2019**

Pagina 26

LA SETTIMANA IN BREVE

Stimatissimo,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis: pubblicati i modelli

Con diversi Provvedimenti, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione Redditi e IVA per il 2019. In particolare, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74 bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni.

Come sempre sono numerose le novità. Ecco di seguito le principali modifiche ai modelli.

◆ Modello 730/2019

- ✓ detrazioni d'imposta delle spese per l'abbonamento al trasporto pubblico
- ✓ detrazioni per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo
- ✓ riduzioni d'imposta per gli strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell'apprendimento (DSA)
- ✓ bonus verde
- ✓ modifiche alle detrazioni sugli interventi su parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico sia alla riduzione del rischio sismico

◆ Modello Iva/2019:

- ✓ è stato inserito il rigo VA16 per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a un Gruppo Iva
- ✓ è stato inserito il campo 2 del rigo VX2, per indicare la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all'ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo dal 1° gennaio 2019
- ✓ nel rigo VO34, è stata inserita la casella 3 per i contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dal DI n. 98/2011, e che dal 2018 hanno revocato la scelta accedendo al regime forfetario della legge n. 190 del 2014.

◆ Certificazione Unica 2019

- ✓ vengono inseriti alcuni campi per l'indicazione del credito riconosciuto dall'Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016.
- ✓ introdotta una nuova sezione per individuare alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previdenziale

◆ Cupe e 770

- ✓ equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa
- ✓ previsto un nuovo prospetto per gestire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme peer to peer)

lending) e per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di interesse generale (Social Lending)

Fattura preceduta scontrino: dal 2019 solo elettronica

Nella risposta all'interpello 7 del 16 gennaio 2019 Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1° gennaio 2019 non può avere forma analogica la fattura rilasciata su richiesta del cliente, anche se preceduta dall'emissione dello scontrino, a meno che il contribuente non sia esonerato dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018

Fattura elettronica: niente obbligo per le associazioni pro-loco

Venerdì 11 gennaio, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet la risposta a un quesito posto da un'associazione pro-loco in merito all'obbligo o meno della fattura elettronica. Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico.

Credito d'imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante 2019

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n.3 2019 che istituisce il codice tributo che permette agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di ottenere un credito d'imposta per le spese per le commissioni sui pagamenti elettronici. La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai soggetti ivi previsti.

Autotrasportatori: ecco gli importi delle agevolazioni fiscali 2018

Incrementata la misura della deduzione forfetaria 2018 per gli autotrasportatori. Riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza: approvato il decreto

Il Consiglio dei Ministri n.37 del 10.01.2019 ha approvato in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il testo contiene le seguenti novità:

- ◆ sostituisce il termine fallimento con l'espressione "liquidazione giudiziale" al fine di evitare discredito sociale e personale;
- ◆ introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi;
- ◆ si privilegiano le proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- ◆ uniforma e semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- ◆ riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- ◆ istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti necessari all'iscrizione.

Un augurio di buon lavoro

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Saldo e stralcio delle cartelle

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio sito il [modello "SA - ST"](#) per il "Saldo e stralcio" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per i contribuenti, (solo persone fisiche), che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti

- ◆ dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali,
- ◆ dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 e il debito risultante sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate suddivise in tre anni.

SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE	
VERIFICA DEI REQUISITI	<p>Il saldo/stralcio dei debiti interessa le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Tale situazione sussiste:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ qualora l'ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000;◆ in ogni caso, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.
IMPORTI DA PAGARE	<p>Le persone fisiche che hanno l'Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.</p> <p>In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;◆ 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;◆ 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro. <p>A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore</p>

dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Come indicato nel paragrafo precedente possono aderire al "Saldo e stralcio", sempre per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di **liquidazione** di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012. In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al **10% di quello dovuto**.

Il provvedimento riguarda i debiti:

- ◆ intestati a **persone fisiche**,
- ◆ risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** derivanti dall'omesso versamento:
 - ✓ di imposte risultanti dalle **dichiarazioni annuali** e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
 - ✓ dei **contributi** dovuti dagli iscritti alle **casce previdenziali professionali** o alle **gestioni previdenziali** dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

TIPOLOGIE DI DEBITI DEFINIBILI

Debiti da pagare	
Debiti che non rientrano nel "saldo e stralcio"	Se i debiti non rientrano nelle due casistiche elencate è possibile comunque aderire alla Definizione agevolata 2018 prevista dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta "rottamazione-ter").
Nella stessa cartella ci sono debiti che rientrano nel "saldo e stralcio" e altri no	Può accadere che in diverse cartelle o anche nella stessa cartella di pagamento (ovvero in avvisi ricevuti dall'Agente della riscossione) siano presenti debiti riferiti a carichi che rientrano nel "Saldo e stralcio" e altri esclusi dal provvedimento. In questo caso è possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il "Saldo e stralcio" e l'altra per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter").



Possono aderire al "Saldo e stralcio", qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla "rottamazione-bis" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

COME ADERIRE


Per aderire al "Saldo e stralcio" è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l'apposita **dichiarazione di adesione**:

- ♦ alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il [Modello SA-ST](#), debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);

Saldo e stralcio - Elenco caselle PEC

Direzione Regionale	PEC
Abruzzo	saldostralcio.abruzzo@pec.agenziariscossione.gov.it
Basilicata	saldostralcio.basilicata@pec.agenziariscossione.gov.it
Calabria	saldostralcio.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it
Campania	saldostralcio.campania@pec.agenziariscossione.gov.it
Emilia Romagna	saldostralcio.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia	saldostralcio.friuliveneziagiulia@pec.agenziariscossione.gov.it
Lazio	saldostralcio.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it
Liguria	saldostralcio.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it
Lombardia	saldostralcio.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it
Marche	saldostralcio.marche@pec.agenziariscossione.gov.it
Molise	saldostralcio.molise@pec.agenziariscossione.gov.it
Piemonte - Val d'Aosta	saldostralcio.piemontevalleaosta@pec.agenziariscossione.gov.it
Puglia	saldostralcio.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it
Sardegna	saldostralcio.sardegna@pec.agenziariscossione.gov.it
Trentino Alto Adige	saldostralcio.trentinoaltoadige@pec.agenziariscossione.gov.it
Toscana	saldostralcio.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it
Umbria	saldostralcio.umbria@pec.agenziariscossione.gov.it
Veneto	saldostralcio.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it

- ♦ presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

	 <p>Nel mod. SA-SI devono essere riportata l'attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica barrando alternativamente la casella relativa alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con la segnalazione del valore dell'ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare ◆ allegazione copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni. <p>I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall'Agente della riscossione con l'INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al "Saldo e stralcio".</p>
<p>COSA SUCCEDDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE</p>	<p>In caso di accoglimento del "Saldo e stralcio" la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.</p> <p>A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 35% con scadenza il 30 novembre 2019; ◆ 20% con scadenza il 31 marzo 2020; ◆ 15% con scadenza il 31 luglio 2020; ◆ 15% con scadenza il 31 marzo 2021; ◆ il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. <p>In caso di pagamento a rate si applica un tasso d'interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.</p> <p>In caso di mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al contribuente entro il 31 ottobre 2019 ◆ una "Comunicazione" <p>con la quale, motivando il mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018 avverte il contribuente dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.</p>


INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Dichiarazione d'intento

Gli esportatori abituali possono **inviare le dichiarazioni d'intento per il 2019** già nel mese di dicembre 2018. Gli **adempimenti che gravano su entrambi gli operatori coinvolti nell'operazione restano sostanzialmente invariati anche per il 2019**.

Di seguito un riepilogo delle disposizioni in materia di dichiarazione d'intento, analizzando anche le novità introdotte nel 2018 (possibilità di sospendere la dichiarazione d'intento) e le regole da seguire da gennaio 2019 in ottica di fatturazione elettronica (dicitura da riportare nel file fattura, bollo virtuale, etc.).

DICHIARAZIONE D'INTENTO	
DEFINIZIONE DI ESPORTATORE ABITUALE E PLAFOND	<p>Il cliente esportatore abituale può acquistare senza IVA, nei limiti del plafond disponibile, presentando una dichiarazione di intento al fornitore. Lo status di esportatore abituale è acquisito dai soggetti passivi IVA che nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari.</p> <p>La dichiarazione d'intento può essere utilizzata da tutti gli operatori economici ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei soggetti che si trovano nel primo anno di attività (assenza dell'anno precedente sulla base del quale calcolare il plafond) ◆ soggetti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfettario ◆ gli agricoltori in regime speciale. <p> Se il fornitore (prestatore) rientra nel regime dei minimi (o nel regime forfettario) la fattura deve essere emessa senza IVA¹. L'eventuale dichiarazione d'intento pervenuta al fornitore/prestatore dovrà essere restituita al cessionario/committente (Circolare n. 13/E del 26/02/2008).</p> <p>Nella tabella seguente vengono riportate le principali operazioni che concorrono alla formazione del plafond dell'esportatore abituale.</p>

¹ Ai sensi dell'art.1, c. 100, Legge Finanziaria 2008 (o art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 - regime forfettario)

	<p>OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND</p> <p>Cessioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 8, co.1, lett. a) e b) del DPR 633/1972</p> <p>Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/1972</p> <p>Servizi internazionali e connessi ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972</p> <p>Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con San Marino ai sensi dell'art. 71 del DPR 633/1972</p> <p>Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/1972</p> <p>Cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del DL 331/1993</p> <p>Cessioni di beni a cliente IT con consegna in UE per suo conto (triangolazione IVA nazionale) ai sensi dell'art. 58 del DL 331/1993</p> <p>Sono invece escluse dal calcolo del plafond le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le prestazioni di servizi rese nei confronti di un soggetto non residente, non soggette IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972; ◆ le esportazioni gratuite di beni non imponibili ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972. <p>Non è possibile utilizzare la dichiarazione di intento per gli acquisti di fabbricati, di aree fabbricabili e beni o servizi con IVA indetraibile.</p> <p>Inoltre qualora la lettera di intento inviata dall'esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, (ad es: servizi di pulizia di edifici, installazione di impianti, fornitura pallet) relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633. (Cm 14/2015, par. 9).</p>
<p>ADEMPIMENTI PER IL CLIENTE</p>	<p>L'esportatore abituale è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall'emissione, in apposito registro; ◆ trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d'intento; ◆ consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o prestatore), ovvero alla Dogana competente. <p>La copia cartacea della dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione telematica del modello devono essere inviata al fornitore/prestatore prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini IVA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972, ossia prima dei seguenti momenti:</p>

- ◆ della consegna o spedizione (per la cessione di beni)
- ◆ del pagamento (per le prestazioni di servizi)
- ◆ dell'emissione della fattura se precedente ai momenti sopra descritti

La dichiarazione di intento può essere utilizzata **anche per le importazioni**. Con risoluzione del 20 maggio 2015 l'Agenzia delle Dogane Prot. 58510/RU chiarisce che le operazioni di importazione possono essere fatte con la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione di intento per le operazioni di importazione può essere presentata compilando alternativamente:

- ◆ il campo 1 - **"Una sola operazione per un importo fino a euro"**. In tal caso occorre inserire il **"valore presunto"** dell'imponibile ai fini IVA dell'operazione d'importazione che si intende effettuare tenendo **cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi** che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell'impegno del plafond IVA, in quanto **l'importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale** collegata alla dichiarazione d'intento;
- ◆ il campo 2 - **"Operazioni fino a concorrenza di euro"**, inserendo in quest'ultimo caso l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che si presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento.

Gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l'utilizzo della dichiarazione d'intento valida per più operazioni doganali. Le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, **senza alcuna limitazione di carattere territoriale**.

L'esportatore abituale in sede di **dichiarazione annuale IVA** andrà ad indicare nel **rigo VF14** gli "Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond" e nel **quadro VC** l'utilizzo del plafond.

Il fornitore dell'esportatore abituale deve **numerare la dichiarazione di intento** ricevuta e deve **riportare gli estremi in apposito registro** (non vidimato e non bollato).

La **numerazione delle dichiarazioni d'intento** deve essere distinta per competenza, con separata annotazione rispetto a quella dell'anno precedente, come da R.M. 355803/1985: le dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l'anno 2019, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2019, 2/2019 ... rispetto a quella attribuita nel 2018.



L'omessa numerazione e annotazione è sanzionabile da **516 a 2.582 euro** ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. 746/1983.

Il fornitore verifica la ricevuta di presentazione inserendo il protocollo, rilevabile dalla ricevuta telematica, nella funzione "**Verifica ricevuta dichiarazione di intento**" sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Ti trovi in: [Home](#) / [Servizi](#) / Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 00060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "1" (es. 000001)

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):	<input type="text"/>
Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):	<input type="text"/>
Anno dichiarazione:	Seleziona un anno ▼
Codice fiscale dichiarante:	<input type="text"/>

Scegli destinatario

Dogane

Codice Fiscale

Per la validità della dichiarazione di intento si fa riferimento **all'effettuazione delle operazioni**, quindi, per la vendita di beni, la dichiarazione deve arrivare prima della consegna o spedizione, per le prestazioni di servizi, la dichiarazione deve arrivare prima del pagamento.



Si applica la **sanzione da 250 a 2.000 euro** in capo al fornitore dell'esportatore abituale che **effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e verificato telematicamente** l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.

La fattura emessa come **operazione non imponibile** art. 8, primo comma, lettera c) DPR 633/1972, riporterà gli **estremi della dichiarazione di intento ricevuta** e richiederà **l'assoggettamento ad imposta di bollo da 2 euro** nel caso in cui l'importo fatturato sia superiore a 77,47 euro.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 occorre indicare la **natura dell'operazione N3** come **operazione non imponibile** e valorizzare, tra i dati generali del file fattura xml, il campo denominato "**DatiBollo**":

- ◆ **BolloVirtuale**: indica l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale).
- ◆ **ImportoBollo**: importo dell'imposta di bollo.

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, così come previsto dal decreto del 28 Dicembre 2018 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2019, deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La **mancata indicazione degli estremi della dichiarazione di intento** nella fattura rientra tra le irregolarità formali con applicazione di una **sanzione da 250 a 2.000 euro** (articolo 8, D.Lgs. 471/1997).



Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione di intento **oltre il limite del plafond disponibile** si applica la **sanzione dal 100 al 200% dell'IVA** per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale ritardato versamento dell'Iva (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997).

Nella **dichiarazione annuale IVA** le fatture emesse con dichiarazione di intento devono essere inserite nel **Rigo VE31** "Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento" e le dichiarazioni di intento ricevute devono essere indicate nel **quadro VI**.

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Il pagamento del superbollo auto entro il 31 gennaio 2019

I soggetti che risultano **possessori**, a vario titolo, di **autovetture ed autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose con **potenza superiore a 185Kw** e con **bollo scadente a dicembre 2018**, devono versare entro il prossimo **31 gennaio 2019** l'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "**superbollo**").

IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO ENTRO IL 31.01.2019	
II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	<p>L'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "superbollo") è stata introdotta dall'art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW. L'ammontare del superbollo era originariamente pari a 10 Euro per ogni kW eccedente i 225 kW.</p> <p>La Manovra Monti ha inasprito dal 2012 il super bollo, portandolo da 10 Euro a 20 Euro per ogni kW superiore alla soglia, ed ha altresì stabilito che il tributo sia applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kW.</p>
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Il superbollo va versato da tutti i contribuenti che, alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo (tassa automobilistica), risultano possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ i proprietari;◆ gli usufruttuari;◆ gli acquirenti con patto di riservato dominio;◆ gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico). <p>veicoli interessati, essendo quelli di potenza superiore a 185 kW, saranno, quindi, quelli di grossa cilindrata quali berline di lusso, auto sportive e grandi Suv.</p> <p>Per verificare se la propria auto è soggetta o meno all'addizionale erariale sulla tassa automobilistica basta controllare sul libretto di circolazione il valore della potenza del motore, espresso in kW.</p> <p>In caso di prima immatricolazione, il superbollo è dovuto per intero senza alcun ragguglio ai mesi di possesso o detenzione, mentre il bollo auto ordinario viene versato per un numero variabile di mesi, in base a</p>

	<p>quanti mesi effettivi intercorrono dall'immatricolazione alla prima scadenza.</p>
<p>VEICOLI ASSOGGETTATI AL SUPER BOLLO</p>	<p>Il super bollo deve essere pagato per le auto iscritte al PRA (pubblico registro automobilistico).</p> <p>Per tale ragione, il superbollo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il veicolo è stato venduto prima del 1° gennaio 2018 (nel caso di specie) mediante la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate; ◆ il veicolo può fruire di un regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista, come nel caso delle esenzioni disposte dall'art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), tra le quali si ricordano l'esenzione spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato; ◆ il veicolo per il trasporto promiscuo di persone è stato consegnato, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi; per tali veicoli, infatti, opera il regime di interruzione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l'addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione; ◆ il veicolo è classificato come "storico" (cioè sono decorsi almeno 30 anni dalla sua costruzione), in quanto, come tale, gode dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall'art. 63 della Legge n. 342/2000.
<p>CALCOLO DEL SUPER BOLLO</p>	<p>Il super bollo è pari a 20 Euro per ogni kw superiore alla soglia (185 kW), pertanto per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso di un'autovettura con potenza pari a 250 kW, l'importo da versare sarà pari a € 1.300: $(250-185) = 65 \rightarrow 65 \times 20 = € 1.300$ ◆ nel caso di un'autovettura con potenza pari a 200 kW, l'importo da versare sarà pari a € 300: $(200-185) = 15 \rightarrow 15 \times 20 = € 300$ <p>L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente, sul suo sito internet, un calcolatore del super bollo, per agevolare i contribuenti.</p> <p>Si tenga conto, inoltre, che è prevista riduzione graduale del superbollo in base all'età (data di costruzione) del veicolo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 60% (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW); ◆ dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce

	<p>al 30% (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al 15% (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW); ◆ dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo non è più dovuto. <p>Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. L'anno di costruzione si presume coincidente con l'anno di immatricolazione, salvo prova contraria.</p> <p>Pertanto l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2012, ◆ al 30% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2017 e ◆ al 15% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2022. ◆ Dal 1° gennaio 2027 non risulteranno dovuti versamenti.
<p>MODALITA' DI VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO</p>	<p>Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.10.2011, attuativo dell'art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011.</p> <p>In particolare, il versamento del superbollo dovrà essere eseguito contestualmente al pagamento del bollo ordinario.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 07.10.2011, le modalità di pagamento sono quelle previste dall'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero dovrà essere utilizzato il modello "F24 elementi identificativi", senza però possibilità di compensazione².</p> <p>Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "3364": Addizionale erariale alla tassa automobilistica; ◆ "3365": Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica; ◆ "3366": Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica. <p>Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; ◆ nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli importi a debito versati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la lettera A, nel campo "TIPO"; ✓ la targa del veicolo nel campo "ELEMENTI IDENTIFICATIVI"; ✓ il codice tributo nel campo "CODICE"; ✓ l'anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo "ANNO DI RIFERIMENTO" (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2018, nel campo "anno di riferimento" andrà inserito l'anno 2019).

² Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.

	L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato ³ , oltre che dei relativi interessi.
--	--

Distinti saluti,

³ Ex art. 13 del D.lgs. 471/97, come previsto dall'art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011.

Detrazione per ristrutturazione: comunicazione all'Enea

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

A tal fine l'ENEA, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono gli **interventi soggetti all'obbligo della comunicazione all'Enea**?
2. Qual è il **termine per la comunicazione** all'ENEA?
3. Come si **trasmette la comunicazione all'ENEA**?
4. Come si **effettua la registrazione degli utenti sul sito ENEA** per trasmettere la comunicazione ai fini delle detrazioni per ristrutturazione?
5. Come si indicano nella Comunicazione ENEA i **dati del beneficiario e dei dati dell'immobile** oggetto di ristrutturazione?
6. Come si compila la scheda **descrittiva degli interventi all'interno della Comunicazione ai fini ENEA**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO GLI INTERVENTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R1. Gli interventi soggetti all'obbligo della comunicazione all'Enea sono i seguenti.

COMPONENTI E TECNOLOGIE	INTERVENTO
STRUTTURE EDILIZIE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno ◆ riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi ◆ riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno
INFISSI	riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi
IMPIANTI TECNOLOGICI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti ◆ sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per, una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto ◆ sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto ◆ pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto ◆ sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto ◆ microcogeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$) ◆ scaldacqua a pompa di calore ◆ generatori di calore a biomassa ◆ installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze ◆ installazione di sistemi di termoregolazione e building automation ◆ installazione di impianti fotovoltaici
ELETTRODOMESTICI (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei	<ul style="list-style-type: none"> ◆ forni ◆ frigoriferi

forni la cui classe minima è la A)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ lavastoviglie ◆ piani cottura elettrici ◆ lavasciuga ◆ lavatrici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017)
------------------------------------	---

Attenzione va prestata al fatto che nessuna comunicazione va effettuata per le opere di ripristino del patrimonio immobiliare che non comportano alcun risparmio energetico/utilizzo di fonti rinnovabili.

D.2 QUAL È IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R2. L'invio della documentazione all'Enea attraverso il sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it> va effettuato:

- ◆ **entro 90 giorni** a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo;
- ◆ solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il **1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 entro il 19 febbraio 2019**.

COMUNICAZIONE ENEA	
Data ultimazione lavori/ collaudo	Termine presentazione
Dal 21 novembre 2018	Entro 90 giorni
Dal 1° gennaio al 21 novembre 2018	Entro il 19 febbraio 2019
Entro il 31 dicembre 2017	Comunicazione non dovuta

Il sito: <http://ristrutturazioni2018.enea.it>, ad oggi, è destinato sostanzialmente alla trasmissione dei dati degli interventi la cui fine dei lavori ricade nell'anno solare 2018.

The screenshot shows the ENEA website interface for the 2018 energy efficiency interventions. At the top, it states: "Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie anno 2018 - art. 36 bis DPR 37/88 (TUR) Interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia." Below this, there are navigation links for Home, Portale Imprenditori, and Privacy, along with a date of 07/12/2018 and an Area Personale button.

The main content area is titled "ACCEDI ALLA PROCEDURA PER LA COMPIUZIONE E L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI DETRAZIONE". It includes a "REGISTRATI" button and a description: "SITO DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AGLI INTERVENTI EDILIZI E TECNOLOGICI CHE COMPORTANO RISPARMIO ENERGETICO E/O UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, AMMESSI ALLE DETRAZIONI FISCALI DEL 36% AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DEL DPR 37/88 (TUR) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

On the right, there is a section "COME INVIARE LA DICHIARAZIONE" with a 7-step process: 1. Registrati, 2. Accedi al sistema, 3. Inserisci il tuo indirizzo del tuo ufficio, 4. Inserisci l'indirizzo oggetto dell'intervento, 5. Inserisci l'intervento, 6. Verifica i dati, 7. Invia la dichiarazione e stampa. Below this is an "ATTENZIONE:" section: "Il presente sito web consente esclusivamente l'invio delle dichiarazioni; i dati inseriti non vengono automaticamente salvati".

At the bottom left, it says "Scheda cartolina: 2351" and "Registra su sito: 10-11-12".


D.3 COME SI TRASMETTE LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA?

R3. In generale la trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi:

1. Registrazione degli utenti
2. Dati del Beneficiario
3. Dati dell'immobile
4. Scheda descrittiva degli interventi
5. Riepilogo
6. Trasmissione

D.4 COME SI EFFETTUA LA REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI SUL SITO ENEA PER TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE?

R4. La prima cosa da fare ai fini della trasmissione all'ENEA della comunicazione delle detrazioni fiscali per ristrutturazione, è la procedura di **registrazione**.

Tipo di utente:	<input type="radio"/> Beneficiario (utente finale che ha pagato l'intervento e che beneficerà della detrazione) <input type="radio"/> Intermediario (tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società)
Nome:	<input type="text"/>
Cognome:	<input type="text"/>
Email: (attenzione, questo indirizzo varrà come userid e sarà usato per ogni comunicazione, non utilizzare indirizzi di posta PEC (posta certificata))	<input type="text"/>
Ripeti indirizzo email:	<input type="text"/>
Scegli la password: (attenzione, questa password e l'indirizzo email saranno le uniche credenziali per accedere al sito)	<input type="text"/>
Ripeti la password:	<input type="text"/>
Inserisci il codice esattamente come lo visualizzi nell'immagine:	 <input type="text"/> Cambia immagine

D.5 COME SI INDICANO NELLA COMUNICAZIONE ENEA I DATI DEL BENEFICIARIO E DEI DATI DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE?

R5. Effettuata la registrazione si accede alla compilazione della Comunicazione nella quale sono richiesti:

- ◆ i dati anagrafici del **beneficiario**;

Dati anagrafici:

*Nome:	<input type="text"/>
*Cognome:	<input type="text"/>
*Sesso:	<input type="radio"/> F <input type="radio"/> M
*Data di nascita (gg/mm/aaaa) :	<input type="text"/>
*Luogo di nascita Solo se nazione è Italia:	Nazione: <input type="text" value="ITALIA"/> Regione: <input type="text" value="Seleziona la regione"/> Provincia: <input type="text" value="Seleziona la provincia"/> Comune: <input type="text" value="Seleziona il comune"/>
Residenza:	Nazione: <input type="text" value="ITALIA"/> Regione: <input type="text" value="Seleziona la regione"/> Provincia: <input type="text" value="Seleziona la provincia"/> Comune: <input type="text" value="Seleziona il comune"/> Indirizzo: <input type="text"/> Civico: <input type="text"/> CAP: <input type="text"/>
*Codice fiscale:	<input type="text"/>
Contatti:	
Telefono:	<input type="text"/>

- ◆ i dati **identificativi dell'immobile oggetto dei lavori** (ubicazione ovvero dati catastali, superficie netta calpestabile, titolo di possesso, destinazione d'uso, tipologia edilizia).





Ubicazione dell'immobile (in alternativa ai dati catastali):	Regione:	Seleziona la regione
	Provincia:	Seleziona la provincia
Dati catastali (in alternativa all'ubicazione):	* Comune:	Seleziona il comune
	Indirizzo:	
	Civico:	
	Scala:	
	Interno:	
	CAP:	
* Codice catastale del Comune:		
Foglio:		
Mappale:		
Subalterno:		
* Superficie utile (calpestabile) [m ²]:	0	
* Titolo di possesso:	<input type="radio"/> Proprietario o comproprietario <input type="radio"/> Detentore o co-detentore (es. locatore, comodatario, usufruttuario, ecc.) <input type="radio"/> Familiare convivente con il possessore o con il detentore <input type="radio"/> Condominio	
* Numero unità immobiliari che compongono l'edificio:	0	Numero di unità immobiliari oggetto dell'intervento: 0
Anno di costruzione (anche stimato):		
Destinazione d'uso generale:	Residenziale (è ammessa solo questa destinazione d'uso)	
Tipologia edilizia:	<input type="radio"/> edificio in linea e condominio oltre i tre piani fuori terra <input type="radio"/> edificio a schiera e condominio fino a tre piani <input type="radio"/> costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare) <input type="radio"/> edificio industriale, artigianale o commerciale <input type="radio"/> altro	

(i campi evidenziati in giallo sono obbligatori)

D.6 COME SI COMPILA LA SCHEDA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DELLA COMUNICAZIONE AI FINI ENEA?

R6. L'utente compila, nell'ambito della scheda descrittiva che comprende tutti gli interventi, **solo le parti di suo interesse.**

Interventi di coibentazione delle strutture edilizie	<p>Riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno.</p> <p>PV. Pareti verticali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Superficie [m²]</th> <th>Trasmittanza prima dell'intervento [W/m²K]</th> <th>Trasmittanza dopo l'intervento [W/m²K]</th> <th>Trasmittanza termica periodica YIE [W/m²K]</th> <th>Confine</th> <th>Tipo di Coibentazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> <input type="button" value="AGGIUNGI NUOVA PARETE VERTICALE"/> </td> </tr> </tbody> </table>	Superficie [m ²]	Trasmittanza prima dell'intervento [W/m ² K]	Trasmittanza dopo l'intervento [W/m ² K]	Trasmittanza termica periodica YIE [W/m ² K]	Confine	Tipo di Coibentazione	<input type="button" value="AGGIUNGI NUOVA PARETE VERTICALE"/>					
Superficie [m ²]	Trasmittanza prima dell'intervento [W/m ² K]	Trasmittanza dopo l'intervento [W/m ² K]	Trasmittanza termica periodica YIE [W/m ² K]	Confine	Tipo di Coibentazione								
<input type="button" value="AGGIUNGI NUOVA PARETE VERTICALE"/>													

	<p>Riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e coperture delimitanti ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi.</p> 																																				
	<p>Riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno.</p> 																																				
<p>Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi</p>	 <p>VALORI CONSILIATI DELLA TRASMITTANZA DA APPLICARE AL VECCHIO INFISSO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Tetto</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Legno</th> <th>PVC</th> <th>Metallo taglio termico</th> <th>Metallo no taglio termico</th> <th>Misto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vetro singolo</td> <td>5.0</td> <td>5.9</td> <td>5.3</td> <td>6.8</td> <td>5.2</td> </tr> <tr> <td>Vetro doppio</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.5</td> <td>4.1</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>Vetro triplo</td> <td>2.1</td> <td>2.1</td> <td>2.5</td> <td>3.4</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>Pannello</td> <td>2.8</td> <td>2.8</td> <td>3.3</td> <td>6.0</td> <td>3.2</td> </tr> </tbody> </table>	Tetto							Legno	PVC	Metallo taglio termico	Metallo no taglio termico	Misto	Vetro singolo	5.0	5.9	5.3	6.8	5.2	Vetro doppio	3.0	3.0	3.5	4.1	3.2	Vetro triplo	2.1	2.1	2.5	3.4	2.4	Pannello	2.8	2.8	3.3	6.0	3.2
Tetto																																					
	Legno	PVC	Metallo taglio termico	Metallo no taglio termico	Misto																																
Vetro singolo	5.0	5.9	5.3	6.8	5.2																																
Vetro doppio	3.0	3.0	3.5	4.1	3.2																																
Vetro triplo	2.1	2.1	2.5	3.4	2.4																																
Pannello	2.8	2.8	3.3	6.0	3.2																																
<p>Impianti</p>	<p>Solare termico per produzione di acqua calda sanitaria e/o di climatizzazione degli ambienti</p>  <p>Caldie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di</p>																																				

utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto

CC. Caldaie a condensazione ad acqua:

Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]	Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW]	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale [%]	Caldaia destinata a	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della caldaia in [%]	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in η_{wh} [%]	Classe di efficienza stagionale	Alimentazione caldaia	Classe dispositivo termoregolazione evoluto
---	--	---	---------------------	--	--	---------------------------------	-----------------------	---

AGGIUNGI UNA NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE

Generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto

GA. Generatore di aria calda

Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]	Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW]	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale % η	Alimentazione generatore
---	--	--	--------------------------

AGGIUNGI UN NUOVO GENERATORE

Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto

PC. Pompe di calore:

Tipo di generatore sostituito	Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]	Ambiente Esterno / Interno	Tipo pompa di calore	Potenza termica utile [kW]	Potenza elettrica assorbita [kW]	COP	PER QUE	Superficie utile riscaldata dalla PDC [m ²]
-------------------------------	---	----------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------------	-----	---------	---

AGGIUNGI UNA NUOVA POMPA DI CALORE

Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto

SI. Sistema ibrido (Caldaia a condensazione e pompa di calore):

Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]	Potenza nominale della caldaia a condensazione del sistema ibrido [kW]	Rendimento termico utile della caldaia al 100% della potenza utile nominale	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della caldaia [%] η_{s}	Potenza utile nominale della Pompa di Calore [kW]	Alimentazione della caldaia	PEA [kW]	COP	Classe di efficienza energetica del sistema ibrido
---	--	---	--	---	-----------------------------	----------	-----	--

AGGIUNGI UN NUOVO SISTEMA IBRIDO

Microgeneratori (Pe<50 kW)

CO. Microgeneratori:

Potenza elettrica nominale [kW]	Potenza con il combustibile [kW]	Potenza termica recuperata [kW]	PE3 [%]	Alimentazione Tipo	Cogeneratore munito di riscaldatore supplementare	Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW]	Efficienza stagionale riscaldamento d'ambiente [%]	Classe energetica
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------	--------------------	---	--	--	-------------------

AGGIUNGI NUOVO MICROGENERATORE

Scaldacqua a pompa di calore

SA. Scaldacqua a pompa di calore:

Potenza dello scaldacqua sostituito [kW]	Tipo di scaldacqua sostituito	Potenza utile della PDC [kW]	COP	Capacità accumulo [litri]
<input type="button" value="AGGIUNGI NUOVO SCALDACQUA A POMPA DI CALORE"/>				

Generatori di calore a biomassa ed eventuale adeguamento dell'impianto

Tipo generatore sostituito	Tipo generatore	Impianto destinato a	Alimentazione	Potenza utile nominale [kW]	Potenza al focolare nominale [kW]	Rendimento utile alla potenza nominale	Superficie utile riscaldata [m ²]
<input type="button" value="AGGIUNGI NUOVO IMPIANTO A BIOMASSA"/>							

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 21.01.2019 AL 01.02.2019

Venerdì 25 Gennaio 2019	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2018, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del quarto trimestre 2018.
Giovedì 31 Gennaio 2019	I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche devono provvedere al pagamento del canone annuale RAI pari a 90 euro o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro).
Giovedì 31 Gennaio 2019	I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo , devono inviare l'apposito modulo. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata entro oggi ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2019.
Giovedì 31 Gennaio 2019	I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l' imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° gennaio 2019 .
Giovedì 31 Gennaio 2019	Termine ultimo per la trasmissione dei dati sanitari dei contribuenti tramite il Sistema Tessera Sanitaria . Ultimo giorno anche per opporsi all'utilizzo di questi dati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Giovedì 31 Gennaio 2019	I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2018.
Giovedì 31 Gennaio 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli

acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre 2018, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento

Giovedì **31 Gennaio 2019**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese di dicembre 2018
